



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Franco Corbo, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 3 gennaio 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 17**

RECLAMI

Reclamo della Soc. PALERMO: avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Vincenzo **SICIGNANO** (gara Messina-Palermo del 15/12/02 – C.U. n. 179 del 17/12/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento (emesso in data 17 dicembre 2002 C.U. n. 179) con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Vincenzo Sicignano, tesserato per la Soc. Palermo, la squalifica per due giornate effettive di gara – perché al termine della gara Messina-Palermo, dopo essergli corso incontro, spintonava un avversario, con il quale scambiava ulteriori colpi – ha proposto tempestivo reclamo la Soc. Palermo chiedendo in via preliminare, la riduzione della squalifica di due giornate ad una giornata effettiva di gara ed, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in una equa sanzione pecuniaria.

La reclamante in primo luogo osserva che il referto del quarto Ufficiale di gara non conterrebbe l'indicazione specifica del nesso di causalità tra l'episodio della scazzottata tra il Sicignano ed il Coppola e quello della successiva rissa; in secondo luogo, pur non contestando la refertazione, evidenzia la poca chiarezza del referto circa la dinamica sia degli eventi precedenti che di quelli successivi alla scazzottata; in terzo luogo, rileva l'enorme disparità di trattamento sanzionatorio tra il Coppola al quale, per i medesimi comportamenti, è stata irrogata la sanzione di una sola giornata di squalifica.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo, ritiene che lo stesso sia infondato.

Risulta dal referto del quarto ufficiale di gara – che costituisce fonte privilegiata di prova - che dopo il fischio finale dell'arbitro il Sicignano (portiere del Palermo) “correva verso il giocatore Coppola Carmine e lo spintonava”; in conseguenza di ciò i due calciatori ingaggiavano “una scazzottata” cui seguiva “una rissa generale”. Ciò che rileva ai fini disciplinari è il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Sicignano il quale si è portato (muovendo dalla propria porta e percorrendo una considerevole distanza) a ridosso dell'avversario con intento palesemente aggressivo fino a colpirlo con uno spintone. Tale condotta è stata chiaramente causa della successiva colluttazione (definita in referto con il termine inequivoco di “scazzottata”) tra i due calciatori e ciò ha presumibilmente contribuito a provocare gli ulteriori comportamenti violenti (“risse generali”). Ritiene pertanto la Commissione che il Giudice Sportivo abbia correttamente sanzionato la condotta del reclamante, attesa la maggiore gravità della stessa rispetto a quella contestata a Coppola.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Reclamo della Soc. MESSINA: avverso l'ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Messina del 17/11/02 – C.U. n. 136 del 23/11/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 5.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari-Messina del 17/11/2002, ha proposto reclamo la stessa Società.

A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva in considerazione dei fatti accaduti e, in particolare, che si sarebbe trattato del lancio di un numero di fumogeni circoscritto, come espressione di giubilo e non di violenza, oltretutto senza effetti per l'incolumità pubblica e per l'andamento della gara. Di conseguenza si chiede l'annullamento della sanzione e, in subordine, l'applicazione della stessa in misura minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno acceso fumogeni all'inizio della gara e in altra occasione durante il suo svolgimento, lanciandoli poi, già spenti, in un settore sottostante privo di spettatori.

Tali comportamenti sono indubbiamente antiregolamentari e meritevoli di sanzione: tuttavia in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi e in considerazione del fatto che le intemperanze dei tifosi sono avvenute in occasione di gara disputata in trasferta, appare equo ridurre la sanzione a € 3.000,00 di ammenda.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre ad € 3.000,00 la sanzione inflitta alla soc. Messina e dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. BARI avverso l'ammenda di €4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bari-Salernitana del 17/11/02 – C.U. n. 132 del 19/11/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Bari la sanzione della ammenda di €4.000,00, per il comportamento tenuto dalla stessa Società e dai suoi sostenitori durante la gara Bari-Salernitana del 17/11/2002, ha proposto reclamo la stessa Società.

A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto al fatto contestato e, in particolare, che, per effetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata affermata l'irrelevanza penale della introduzione negli stadi di materiale pirico, si sarebbe determinata l'impossibilità per le Società di impedire situazioni di pericolo o di danno causate dall'uso di tale materiale. Di conseguenza si chiede l'annullamento della sanzione e, in subordine, l'applicazione della stessa in misura minima.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, durante la gara, i sostenitori della reclamante, in tre occasioni distinte, hanno acceso e fatto cadere in un settore degli spalti non occupato da persone alcuni fumogeni e razzi luminosi.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che, non risultando fondate le argomentazioni difensive della reclamante (i principi affermati in sede di giurisdizione penale non possono certo esonerare le società dall'osservanza degli specifici obblighi di prevenzione stabiliti dall'ordinamento sportivo), la sanzione irrogata appare equa, anche in considerazione della recidiva.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Ancona del 22/11/02 – C.U. n. 144 del 26/11/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Ascoli la sanzione della ammenda di € 15.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dalla stessa Società e dai suoi sostenitori durante la gara Ascoli-Ancona del 22/11/2002, ha proposto reclamo la stessa Società.

A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva, sproporzionata e non commisurata ai fatti accaduti. Di conseguenza si chiede la riduzione della sanzione.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante per tutta la durata della gara, hanno lanciato verso un assistente bottigliette in plastica piene d'acqua, monete e bottigliette mignon; in secondo luogo, hanno fatto esplodere una bomba carta nei pressi

del medesimo assistente, che riportava sensazione di stordimento per breve tempo; in terzo luogo, hanno lanciato nel recinto di giuoco bottigliette in plastica ed un fumogeno; in quarto luogo, hanno ripetuto il lancio di un fumogeno sul terreno di giuoco; in quinto luogo, hanno lanciato monete e bottigliette in plastica verso un calciatore avversario che stava lasciando il terreno per espulsione. Inoltre, risulta anche che non è stato adeguatamente organizzato il servizio dei raccattapalle per tutta la durata del secondo tempo, nonostante gli inviti dell'arbitro ad evitare ritardi nella ripresa della gara.

Tali comportamenti, che devono essere ritenuti di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, soprattutto in considerazione della pericolosità dei comportamenti contestati per l'incolumità delle persone nonché della recidiva.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. LECCE: avverso l'ammenda di € 3.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Lecce-Bari del 30/11/02 – C.U. n. 151 del 3/12/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo aggiunto ha inflitto alla Soc. Lecce la sanzione della ammenda di €3.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dalla stessa Società e dai suoi sostenitori durante la gara Lecce-Bari del 30/11/2002 (Campionato Primavera), ha proposto reclamo la stessa Società.

A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe sproporzionata in relazione ai fatti accaduti, nonché con riferimento a situazioni analoghe oggetto di precedenti pronunce da parte degli Organi della giustizia sportiva. Di conseguenza si chiede la revoca della diffida e la riduzione della sanzione pecuniaria.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno "colpito al capo con un oggetto un calciatore della propria squadra e lanciato numerosi oggetti e sassi della grandezza di una noce all'indirizzo degli occupanti la panchina della società ospitata, senza peraltro colpire alcuno".

Tali comportamenti, che devono essere ritenuti di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Per quanto riguarda la determinazione della sanzione, la Commissione ritiene sufficientemente afflittiva l'ammenda irrogata e che la diffida possa essere revocata.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di revocare la diffida; dispone la restituzione della tassa.

“ “ “

L'importo dell'ammenda di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 13 gennaio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 GENNAIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani